


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione
Ufficio sostegno e promozione attività economiche
 Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento
 T +39 0461 494786
 F +39 0461 494747
 pec serv.iacc@pec.provincia.tn.it
 @ serv.iacc@provincia.tn.it
 web www.commercio.provincia.tn.it

Trento, 22 GEN. 2018

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Prot. n. S040/2018/ 37637 /9.3

Oggetto: quesito in materia di interpretazione dell'art. 5 della Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13.

Con la presente si ritiene opportuno informare lo spettabile Consorzio in merito ad un riscontro a quesito che per le problematiche sollevate può interessare tutti i comuni.

La prima questione riguarda la sostituzione degli apparecchi da gioco presso esercizi collocati in "zone sensibili"; in particolare, fermo restando l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco entro il 12 agosto 2020,

"è consentita la sostituzione degli apparecchi da gioco già collocati in data antecedente all'entrata in vigore della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13, nei casi di rottura o obsolescenza tecnologica, purché della medesima tipologia e categoria (art. 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulp) e nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale con il fornitore/noleggiatore degli apparecchi".

La seconda questione concerne il significato giuridico di "collocazione vietata" ai sensi dell'art. 5 della LP. n. 13/2015; per tale,

"deve intendersi, da un lato, la modifica della situazione di fatto del numero e tipologia degli apparecchi rilevati mediante il monitoraggio effettuato dal Comune (v. Circolare 22.09.2016); dall'altro la modifica della situazione giuridica che legittima la collocazione stessa dell'apparecchio (installazione in data antecedente all'entrata in vigore della LP n. 13/2015 o dell'eventuale provvedimento comunale adottato ai sensi dell'abrogato art. 13 bis della LP n. 9/2000).

Alla data del monitoraggio è stata effettuata una registrazione degli apparecchi già collocati nelle zone sensibili, ogni variazione di fatto o giuridica degli stessi, comporta una nuova collocazione ai sensi dell'art. 5, sanzionata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LP n. 13/2015.

Solo nel caso di subentro in esercizio, ubicato in zona sensibile, già in possesso di apparecchi da gioco di queste tipologie, è stato ammesso che possono essere mantenuti gli stessi apparecchi per i quali era autorizzato il precedente titolare, nel senso che è stato ammesso il subentro anche nel contratto di noleggio già stipulato da quest'ultimo.

Il legislatore provinciale, nell'operare il bilanciamento tra diritto alla salute e libertà di iniziativa economica, ha individuato all'art. 5 della LP n. 13/2015 (300 metri di distanza dai luoghi ivi

elencati) le zone "sensibili" all'interno delle quali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, entro il 12 agosto 2020, dovranno essere rimossi tutti gli apparecchi più volte citati.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

RR/CS